

L'immunità parlamentare: art.68 della Costituzione e sua evoluzione

Di Paolo Razzuoli

L'evoluzione dell'Articolo 68 della Costituzione italiana rappresenta uno dei passaggi più significativi (e dibattuti) della storia repubblicana, segnando il passaggio da una tutela quasi assoluta del parlamentare a un regime più bilanciato, figlio del clima di "Tangentopoli".

Ecco un confronto dettagliato tra il testo originale del 1948 e quello riformato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 1993.

1. Il Testo a Confronto

Art. 68. (versione originale)

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 68. (versione riformata nel 1993)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

2. Le Differenze Chiave

Le modifiche apportate nel 1993 hanno trasformato profondamente il concetto di immunità parlamentare:

-

L'Insindacabilità (Primo Comma): Questa parte è rimasta sostanzialmente identica. Garantisce che i parlamentari siano liberi di votare ed esprimersi senza timore di ritorsioni legali. La modifica terminologica ("chiamati a rispondere" invece di "perseguiti") ha solo rafforzato la natura giuridica del principio.

-

L'Abolizione dell'Autorizzazione a Procedere: Questa è la vera rivoluzione.

-

Prima del 1993: La magistratura non poteva nemmeno iniziare un'indagine (il "procedimento penale") contro un parlamentare senza il permesso della sua Camera. Questo creava spesso uno scudo che bloccava l'accertamento dei fatti.

-

Dopo il 1993: L'autorizzazione a procedere è sparita. Oggi un giudice può indagare e processare un parlamentare come un comune cittadino, senza chiedere il permesso a nessuno.

-

Le Garanzie residue (Immunità Ad Esordio): Nonostante l'abolizione del filtro sulle indagini, restano intatte le garanzie contro atti invasivi che potrebbero essere usati per scopi politici (il cosiddetto fumus persecutionis). Serve ancora l'autorizzazione per:

-

Arresto o limitazione della libertà (salvo sentenza definitiva o flagranza).

-

Perquisizioni.

-

Intercettazioni telefoniche o sequestro della corrispondenza.

3. Il Contesto Storico della Riforma

La riforma del 1993 non fu una scelta accademica, ma una risposta alla crisi di legittimità della politica durante gli anni di "Mani Pulite".

In quel periodo, l'opinione pubblica percepiva l'Articolo 68 originale come un "privilegio di casta" che permetteva ai politici di sfuggire alla giustizia. La pressione popolare fu tale che il Parlamento scelse di autolimitarsi, eliminando lo scudo preventivo sulle indagini per riconnettersi con il corpo elettorale.

Considerazioni conclusive:

Se il testo del 1948 puntava a proteggere il Parlamento da possibili interferenze del potere esecutivo o giudiziario (eredità del timore post-fascista), il testo del 1993 è stato dettato dalla contingenza di mani pulite e della pressione popolare riconducibile a tale contesto. Oggi, a distanza di oltre 30 anni, credo si possa dire che la riscrittura dell'art.68 risente del clima emergenziale che lo ha dettato. Se nel Paese e nel Parlamento sussistessero le condizioni per affrontare - con la necessaria oggettività - un tema tanto delicato, penso che la materia dell'immunità parlamentare andrebbe ripensata.

Lucca, 2 marzo 2026

